

Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro;

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione; ⁽³⁴⁾

c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 8*, i rapporti instaurati ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223* ⁽³⁷⁾.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375*.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo. ⁽³⁵⁾

4. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 5, comma 4-bis*, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del

codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli [articoli 6 e 8](#). ⁽³¹⁾

4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all' [articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, all' [articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), e all' [articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico. ^{(33) (40)}

4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'[articolo 5](#), comma 4-bis. ⁽³⁶⁾

5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.

[6. Restano in vigore le discipline di cui all'[articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), all'[articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53](#), ed all'[articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). ⁽³⁸⁾]

7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'[articolo 1](#), commi 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: ⁽³⁹⁾

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al [decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525](#), e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi

(29);

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni (29), (41)

[8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. (30)]

[9. È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. (30) (32)]

[10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. (30) (32)]

(29) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 41, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(30) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 41, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(31) Comma modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; per le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vedi il *comma 43 del medesimo art. 1, L. 247/2007*.

(32) La Corte Costituzionale, con *sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44* (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(33) Comma inserito dall'*art. 9, comma 18, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e,